

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2015

194ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente [Stefano ESPOSITO](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1678-B) *Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S), ricordando che il provvedimento in esame ha previsto all'articolo 1, comma 1, lettera t) la possibilità dell'Anac di emanare atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo, contratti tipo con efficacia vincolante, chiede come possa coordinarsi tale disposizione con i regolamenti recentemente emanati dall'Unione europea sulle medesime materie, tenuto conto che questi hanno valore cogente e non possono essere derogati dalle legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea.

Il vice ministro NENCINI conferma l'intenzione del Governo di cercare di adottare un unico decreto legislativo di attuazione delle deleghe recate dal disegno di legge in esame entro la scadenza del 18 aprile 2016, anche al fine di assicurare la piena compatibilità tra la legislazione nazionale e quella dell'Unione europea, inclusa quella richiamata dal senatore Cioffi. Nel merito, evidenzia che i bandi tipo inseriti nei regolamenti dell'Unione europea fissano *standard* tecnici uniformi per tutti i Paesi membri e non possono evidentemente essere derogati se non per alcuni aspetti secondari. Per quanto riguarda la questione del potere di emanare linee guida da parte dell'Anac, ribadisce le osservazioni già fatte nel corso del dibattito, sottolineando il valore politico di tale scelta.

Il relatore [PAGNONCELLI](#) (CoR) esprime perplessità su alcune modifiche apportate al testo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. In particolare, ritiene che il criterio di delega introdotto dalla lettera *aaa*) sulle procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie e quello della lettera *bbb*) per la semplificazione del rito abbreviato per i giudizi amministrativi in materia di appalti, determineranno notevoli problemi applicativi e contenziosi. Rileva poi che il mantenimento degli incentivi del 2 per cento a favore dei dipendenti pubblici degli uffici tecnici, per lo svolgimento delle sole funzioni di predisposizione e controllo delle procedure degli appalti, previsto dalla lettera *rr*), appare eccessivo e non giustificabile.

Infine, ritiene non condivisibili anche le disposizioni introdotte dalla lettera *vv*) per disciplinare il procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni delle aziende assoggettate a

procedure di concordato preventivo, in quanto eccessivamente complesse e foriere di notevoli contenziosi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente Stefano ESPOSITO dichiara conclusa la discussione generale. Ricorda infine che, nella giornata odierna, scade il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. *La seduta termina alle ore 16,20.*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2015

198^a Seduta

Presidenza del Presidente SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678-B) *Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo il provvedimento, che torna all'esame del Senato a seguito delle modifiche ad esso introdotte dalla Camera dei deputati, il relatore ICHINO (PD) si sofferma sull'articolo 1, comma 1, lettere *ddd*, *fff*) e *ggg*), e sul comma 10 del medesimo articolo. In particolare, la lettera *ddd*), che introduce alcuni criteri di aggiudicazione degli appalti, quali l'utilizzo della manodopera o personale a livello locale, a suo avviso si pone in contrasto con il principio europeo della libera circolazione delle persone e dei lavoratori e andrebbe pertanto cassata, anche perché potrebbe determinare gravi incertezze interpretative derivate dalla contraddizione insita nel voler privilegiare sia la continuità dei livelli occupazionali che i principi di economicità dell'appalto.

Il relatore reputa inoltre che con la lettera *fff*), che prevede l'introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, si dia luogo ad una netta difformità del criterio selettivo del contratto collettivo applicabile, rispetto sia a quello stabilito dalla successiva lettera *ggg*) sia a quanto previsto dall'articolo 36 dello Statuto dei Lavoratori. Inoltre, in relazione all'introduzione di clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'imposizione di un obbligo a carico dell'impresa vincitrice dell'appalto di assorbire il personale dipendente dall'appaltatrice precedente equivarrebbe a un sostanziale impedimento della concorrenza. Ricorda, a tal proposito, il parere espresso il 19 febbraio 1998 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in riferimento a una disposizione in materia di liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.

La lettera ggg) prevede una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi, con clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; sul punto il relatore ritiene che obbligare l'impresa subentrante nell'appalto ad assumere i dipendenti dell'appaltatrice precedente contrasti con i principi di diritto europeo.

Il comma 10, infine, dispone circa i cambi di appalto nel settore dei *call center*. Posta la disomogeneità della disposizione rispetto all'oggetto originario del disegno di legge, il relatore rileva la necessità di una giustificazione della differenza di trattamento determinata con l'imposizione di vincoli particolari, non applicabili anche agli altri appalti di servizi *labour intensive*. Sulla norma che prevede l'introduzione di una clausola sociale di riassorbimento occupazionale, richiama poi le osservazioni critiche già svolte in relazione alle lettere fff) e ggg).

Tanto premesso, il relatore conclusivamente si riserva di formulare una proposta di parere alla conclusione del dibattito, tanto più in relazione alla particolare delicatezza delle disposizioni da lui illustrate, che rende necessario un supplemento di approfondimento. A tale riguardo, reputerebbe opportuna l'acquisizione dell'orientamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'ANAC.

Il presidente SACCONI ritiene che il relatore abbia segnalato problemi importanti sia sotto il profilo della concorrenza, dell'economicità e dell'efficienza che sotto il profilo sociale. Un'analisi delle modalità attraverso le quali si sono sviluppati i processi di terziarizzazione evidenzia infatti con chiarezza come essi non sempre siano stati immediatamente efficienti, anche perché caricati di mediazioni sociali. La clausola di protezione sociale, inserita all'interno dei contratti collettivi, ha infatti fortemente condizionato l'evoluzione di quei processi. Il settore dei servizi è oggi massimamente investito dalle nuove tecnologie; da ciò la necessità di una regolazione attraverso i meccanismi duttili connessi alla contrattazione collettiva e non, come invece avverrebbe sulla base di quanto previsto nelle disposizioni inserite nel provvedimento in esame, attraverso la rigidità della previsione legislativa. In questo senso, è comprensibile l'opportunità di acquisizione di valutazioni da parte dell'ANAC e dell'*Antitrust*, allo scopo di approfondire profili delicati ricadenti nella competenza della Commissione; ciò tanto più in un tempo in cui le innovazioni tecnologiche rischiano di essere assimilate a drastiche misure di riduzione della forza lavoro, anziché essere giudicate in relazione a ciò che oggettivamente determinano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. *La seduta termina alle ore 16,15.*